



Berna, 10 aprile 2024

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

**Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen):  
apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito al progetto di recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

La procedura di consultazione si concluderà il **28 giugno 2024**.

Il presente progetto si prefigge soprattutto di trasporre nel diritto nazionale gli impegni risultanti dal regolamento (UE) 2022/1190 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE il 6 luglio 2022. Con questo regolamento l'Unione europea intende permettere agli Stati Schengen di inserire nel SIS, su proposta di Europol, segnalazioni informative su cittadini di Stati terzi. Il regolamento (UE) 2022/1190 modifica il regolamento (UE) 2018/1862 che è stato recepito dalla Svizzera e le cui basi giuridiche sono entrate in vigore il 22 novembre 2022.

Secondo il regolamento (UE) 2022/1190, Europol può trasmettere a uno Stato Schengen informazioni su cittadini di Paesi terzi sospettati di essere coinvolti in gravi forme di criminalità (p. es. reati terroristici). Il regolamento precisa che tali informazioni devono essere verificate e che una segnalazione informativa può essere inserita nel SIS soltanto se lo Stato che ha ricevuto la proposta di Europol (Stato segnalante) lo ritiene necessario e giustificato. Il regolamento (UE) 2022/1190 non influisce sul fatto che Europol non possa inserire autonomamente segnalazioni nel SIS, una prerogativa che resta infatti appannaggio degli Stati Schengen.



L'obiettivo di una segnalazione informativa ai sensi del regolamento (UE) 2022/1190 è di avvisare, sulla base di informazioni inviate a Europol da autorità di Stati terzi od organizzazioni internazionali, l'utenza SIS del presunto coinvolgimento di cittadini di Paesi terzi in attività terroristiche o altre gravi forme di criminalità. Il regolamento prevede inoltre che Europol possa proporre agli Stati membri di segnalare oggetti per ricerca, se questi ultimi sono collegati a una persona già oggetto di una segnalazione informativa.

In caso di riscontro positivo su una segnalazione informativa ottenuto durante un controllo, il regolamento (UE) 2022/1190 prevede che lo Stato in cui si è verificato tale riscontro (Stato di esecuzione) raccolga le informazioni necessarie in modo discreto e le trasmetta allo Stato segnalante e a Europol. Si tratta segnatamente di informazioni sulla localizzazione della persona in questione, l'itinerario, le persone che la accompagnano e gli oggetti trasportati.

Per trasporre il regolamento (UE) 2022/1190 nel diritto svizzero, occorre sottoporre a revisione parziale la legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), affinché la Svizzera possa inserire nel SIS le segnalazioni informative.

I lavori di trasposizione del regolamento (UE) 2022/1190 nel diritto svizzero sono iniziati con alcuni mesi di ritardo, visto che inizialmente non era chiaro se anche la Svizzera, quale Stato associato, dovesse procedere all'inserimento nel SIS di segnalazioni informative su proposta di Europol. Su richiesta della Svizzera, nel secondo trimestre 2023 la Commissione europea ha comunicato che Europol può rivolgere le sue proposte di inserimento di segnalazioni informative anche a Stati associati a Schengen. Questo ritardo significa, tuttavia, che non sarà possibile rispettare il termine di trasposizione di due anni (conformemente all'Accordo di associazione a Schengen) in scadenza il 1° luglio 2024. Il progetto legislativo deve comunque essere attuato il prima possibile così da ridurre al minimo il ritardo e da garantire che la Svizzera sia pronta quando verrà introdotta, presumibilmente nel corso del 2025, la nuova categoria della segnalazione informativa. Al fine di ottimizzare i tempi, la durata della procedura di consultazione, solitamente di tre mesi, è quindi ridotta di 12 giorni.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile al seguente indirizzo: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/gov/de/uer/schengen/102324).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

[eus@fedpol.admin.ch](mailto:eus@fedpol.admin.ch)



Per chiarimenti e maggiori informazioni potete rivolgervi alla signora Ariane Studer ([ariane.studer@fedpol.admin.ch](mailto:ariane.studer@fedpol.admin.ch); tel. +41 58 469 29 36) e al signor Christian Linsi ([christian.linsi@fedpol.admin.ch](mailto:christian.linsi@fedpol.admin.ch); tel. +41 58 464 90 14).

Distinti saluti

Beat Jans  
Consigliere federale